

REGOLAMENTO (CEE) N. 1889/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1988****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1504/88⁽⁴⁾ ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione

1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 della nomenclatura combinata), è fissato per la qualità tipo a 25,92 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 dell'1. 6. 1988, pag. 27.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 128 della presente Gazzetta ufficiale.